

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 339**

Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione

14/04/2024 - 03:50

# Indice

1. DDL S. 339 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 339 ....	4

## **1. DDL S. 339 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 339

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 339

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TREVISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione

Onorevoli Senatori. - L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in forza della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, la quale ne ha previsto l'istituzione « ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali. Ciononostante, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, ha stabilito che « al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri ».

L'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio per il 2020) ha previsto che, « al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » e che « le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni ». In attuazione della citata normativa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2022, è stato operato il riparto delle risorse del fondo. Tale decreto prevede, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; tuttavia fra le amministrazioni interessate non viene annoverato l'INL, sebbene al relativo personale, in forza del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, si applichi la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri.

Il presente disegno di legge è volto ad assicurare che l'armonizzazione delle indennità di amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 sia applicata a tutti i dipendenti appartenenti alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I, al fine di eliminare qualunque ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese nell'ambito di applicazione della contrattazione collettiva

del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.